

Genova, 8/10/2021

Schema Decreto Legislativo AG 292
Osservazioni Gruppo ERG

- **Premessa**

Il **Gruppo ERG opera da oltre 80 anni nel settore dell'energia**; quotata alla Borsa di Milano, ERG è attiva nella produzione di energia da **fonte eolica, solare, idroelettrica e termoelettrica cogenerativa ad alto rendimento** e a basso impatto ambientale con quasi **3,2 GW di capacità installata**. **ERG è il primo operatore eolico in Italia** e tra i principali in Europa e ha scelto di adottare un modello di business orientato allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi di decarbonizzazione, coerente con il processo di transizione del sistema energetico in atto a livello mondiale.

- **Considerazioni di carattere generale**

Accogliamo con favore le disposizioni presenti nello **schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. REDII)**, che fissa al 2030 un obiettivo di incidenza dell'energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo almeno pari al 32% a livello unionale, nonché una quota di fonti rinnovabili nei trasporti almeno pari al 14% del consumo finale di settore, in attesa degli ulteriori incrementi introdotti dall'annunciato pacchetto europeo Fit to 55.

Siamo parimenti convinti che lo strumento che può apportare i maggiori benefici ad una transizione energetica equa e sostenibile per raggiungere efficacemente questi target sia costituito dal vettore elettrico. Alla luce di tale convincimento, riteniamo opportuno che lo schema di decreto di recepimento venga migliorato in alcuni passaggi, secondo quanto indicato nelle considerazioni che seguono.

- **Considerazioni puntuali**

Evidenziamo attraverso queste osservazioni alcuni punti contenuti nelle memorie già depositate dalle associazioni di categoria a cui aderiamo, **ANEV, Elettricità Futura e da Confindustria, relativamente alle disposizioni previste dallo Schema di Decreto Legislativo in esame.**

Sulla base della nostra consolidata esperienza nel settore delle rinnovabili elettriche riteniamo di particolare importanza - **per il superamento delle barriere allo sviluppo del settore** - che i punti (come di seguito rappresentati) siano **affrontati ed evidenziati nei pareri delle Commissioni parlamentari** sulla cui base sarà redatto lo schema finale del decreto legislativo.

1. **Meccanismi di sostegno e supporto. Indicizzazione delle tariffe. Level playing field per le integrali ricostruzioni di progetti rinnovabili (repowering).**

Relativamente al tema dei meccanismi di supporto e sostegno riteniamo adeguate le misure individuate dallo schema proposto relativamente al prolungamento del regime di aste del DM 4 luglio 2019, nonché l'impostazione data al futuro sistema di sostegno che conterrà una programmazione di almeno cinque anni delle aste competitive.

A tale riguardo riteniamo di particolare importanza che nell'ambito del decreto legislativo sia inserita una disposizione che preveda l'indicizzazione all'inflazione del prezzo aggiudicato attraverso le future aste competitive.

Alla luce dei risultati delle aste tenutesi in esecuzione delle previsioni del DM 4 luglio 2019, suggeriamo inoltre che nell'articolato del decreto legislativo sia specificata espressamente la possibilità di prevedere procedure d'asta con contingentati separati per singola tecnologia (e.g. eolica o fotovoltaica) e tipologia di intervento (nuovi impianti ovvero integrali ricostruzioni).

Per quanto concerne lo sviluppo delle rinnovabili, ed in particolare la tipologia di intervento delle integrali ricostruzioni (cd. **repowering**), in special modo quelle eoliche, è di fondamentale importanza che il decreto legislativo preveda **il pieno superamento delle penalizzazioni presenti per i progetti che insistono su siti/impianti che non hanno aderito al cd. "Spalma incentivi volontario"**¹ attualmente

¹ Si tratta di progetti rinnovabili che insistono su siti che a suo tempo non hanno aderito all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. Spalma-incentivi volontario).

contenute nelle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il superamento di dette penalizzazioni consentirebbe finalmente l'effettiva ed equa competizione fra **progetti di integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (cd. repowering) e progetti di nuovi impianti (c.d. greenfield)**, all'interno delle future procedure competitive per l'allocazione dei meccanismi di sostegno.

Tale previsione, ove inserita nell'articolo del decreto legislativo, sarebbe fondamentale per garantire:

- il **pieno rispetto del principio delle parità di condizioni di accesso da parte degli interventi di integrale ricostruzione (repowering) ai meccanismi di sostegno (level playing field)** espresso dalla Direttiva (UE) 2018/2001, cd. REDII, oggetto di recepimento;
- una **maggiore competitività della procedura di selezione dei progetti**. La partecipazione concomitante alle aste ed ai registri di progetti di repowering e di nuovi impianti renderebbe possibile la minimizzazione del prezzo di aggiudicazione della tariffa. Detta tariffa, allocata attraverso il meccanismo d'asta e riconosciuta all'operatore rinnovabile attraverso un contratto per differenze a due vie (CFD), consentirà inoltre di assicurare al Sistema Elettrico una protezione rispetto al rischio di potenziali rialzi di prezzo dell'energia elettrica lungo il periodo di efficacia dei medesimi contratti (rischio tutt'altro che remoto come dimostra la recente impennata dei prezzi del gas naturale e conseguentemente dell'energia elettrica);
- lo sviluppo dei progetti di repowering, che godono **in generale di una più ampia e consolidata accettazione e supporto locale rispetto ai nuovi impianti** dal momento che vengono effettuati su impianti già integrati nel tessuto socio-economico ed infrastrutturale dei territori ospitanti, limitando al contempo l'utilizzo e l'artificializzazione di nuovo suolo.

2. **Semplificazione e velocizzazione autorizzativa.**

Questa istanza ha trovato una prima parziale risposta nelle disposizioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni, convertito l'11 settembre 2020 nella Legge n.120) ed in quelle del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 (DL Semplificazioni-bis, convertito il 29 luglio 2021 nella legge n. 108), che riteniamo però ancora non sufficiente.

Occorrono tempi certi di risposta nelle istruttorie e l'implementazione di liste di controllo per escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) nei casi in cui l'intervento proposto riduca l'impatto rispetto alla situazione esistente. In tal senso auspichiamo che i modelli unici digitali di cui all'art.19 siano concepiti come liste di controllo in grado di indirizzare opportunamente il procedimento. In questa ottica riteniamo indispensabile intervenire per rendere più organica ed efficace l'attuazione della previsione di cui all'art. 32, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella Legge n. 108 del 2021, volta ad introdurre semplificazioni nell'ambito delle procedure di autorizzazione di interventi tecnologici sui progetti e sugli impianti eolici mediante l'estensione delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso agli strumenti di autorizzazione semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Si osserva infatti come tali interventi appaiano necessari proprio alla luce del concetto di "sito dell'impianto eolico" introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. b, del sopra citato provvedimento, dalla cui disamina emerge come il vincolo di operare all'interno dello "stesso sito dell'impianto eolico" consentirebbe, in astratto, al titolare dell'impianto di operare interventi, anche progettuali, entro aree territoriali comunque estese.

Tuttavia tale previsione trova, in concreto, un ostacolo nell'attuale dettato dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il cui inciso iniziale **limita il ricorso agli strumenti di semplificazione autorizzativa previsti da tale norma solo a chi sia "proprietario dell'immobile" o, ancora, a "chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse"**.

Inoltre, la stessa giurisprudenza amministrativa, pronunciata in ordine all'applicazione della su menzionata disposizione, ha ribadito come alle procedure di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 non trovi applicazione lo strumento dell'espropriazione per pubblica utilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Dunque, emerge l'esigenza di coordinare la volontà del Legislatore, volta ad estendere l'applicazione di tali misure di semplificazione, con la tematica della disponibilità delle aree d'impianto ovvero interessate dalle opere connesse, che risulta, in concreto, a questa connessa se non addirittura propedeutica.

Ed infatti, prospettare il ricorso a tali misure semplificate imponendo, tuttavia, agli operatori economici di acquisire a priori la disponibilità delle aree interessate – che possono comunque essere assai estese ed interessare molteplici proprietari, specie per quanto attiene alle opere di connessione – pone un

evidente freno al concreto ricorso a tali misure legislative volte ad incentivare, soprattutto, l'aggiornamento tecnologico di impianti esistenti ovvero solo progettati ma che hanno visto le soluzioni tecniche originariamente adottate essere superate in forza del continuo evolversi delle tecnologia nel settore dell'industria della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La qualificazione di opere "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" indifferentemente a tutte le tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed alle relative opere connesse è prevista dalla disposizione dell'art.18 della legge n. 108 del 2021 , a prescindere dal titolo autorizzativo previsto, inclusi quelli semplificati di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, consentendosi, al contempo, di poter azionare, ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree da questi interessate, le procedure espropriative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

In coerenza con tale indirizzo, dunque, **si propone di integrare anche il testo dell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, precisandosi che la disponibilità delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere connesse da autorizzarsi ai sensi della citata norma è comprovabile anche con l'allegazione** alla dichiarazione da presentarsi ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 **di adeguato piano particellare di esproprio**.

L'utile decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione integra l'approvazione del progetto dell'impianto e consentirà l'attivazione delle procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al cui perfezionamento sarà ovviamente condizionato l'inizio delle opere, salvo che il proponente il progetto non abbia già acquisito mediante diverso titolo la disponibilità di tutte ovvero di parte delle aree interessate dall'impianto e dalle relative opere connesse.

3. Razionalizzazione del ruolo del Ministero della Cultura.

Una ragione di complicazione nel processo di sviluppo degli impianti a fonte eolica è dovuta all'atteggiamento critico del Ministero della Cultura e delle Soprintendenze locali nell'ambito dei procedimenti autorizzatori dei progetti eolici, sia green field che di repowering. Nell'ottica del processo di semplificazione ed efficientamento dei processi autorizzativi, il Ministero della Cultura e le Soprintendenza locali devono assumere un ruolo chiave nel quadro del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, stimolando le soluzioni architettoniche in grado di integrare gli impianti sul territorio e favorendo la valorizzazione del patrimonio archeologico coinvolto nello sviluppo degli

impianti eolici. Anche in questa prospettiva è importante che nell'ambito della procedura di VIA siano temperati i diversi interessi costituzionalmente garantiti e siano tenuti in adeguata considerazione gli impegni internazionali, europei e nazionali assunti dallo Stato italiano nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici, del miglioramento della qualità dell'aria e della decarbonizzazione dei processi produttivi. In mancanza di questa razionalizzazione tutte le misure di semplificazione adottate recentemente per accelerare i procedimenti autorizzativi risulterebbero vanificate.

- 4. Proponiamo quindi, a tal fine, l'eliminazione del cd. "concerto" del MIC nell'atto formale/finale di emanazione del decreto VIA, affinché la disposizione dell'art.22 sulle *procedure autorizzative specifiche per le aree idonee* comporti una effettiva semplificazione dei relativi iter autorizzativi. **Revisione delle Linee Guida Nazionali.****

Constatiamo che nello Schema di Decreto Legislativo non sia stato dato spazio a questo tema, che riteniamo fondamentale per raggiungere la necessaria chiarezza e trasparenza nei procedimenti autorizzativi. Al fine di definire delle regole operative chiare, riteniamo necessario procedere alla revisione e all'aggiornamento delle Linee Guida Nazionali in linea con l'evoluzione normativa, tecnica e giurisprudenziale che in questi 11 anni si è stratificata rieditandole nella forma del Testo Unico delle Autorizzazioni di Impianti a Fonte Rinnovabile. Definire regole di ingaggio chiare e trasparenti potrà contribuire a velocizzare gli iter autorizzativi. Tra questi citiamo i rimedi già previsti dall'ordinamento contro il ritardo della pubblica amministrazione, come la nomina del Commissario ad acta su ricorso dell'interessato, che spesso non consentono l'emanazione di un provvedimento abilitativo entro un termine ragionevole.

In questo contesto cogliamo l'occasione di ribadire alcune nostre perplessità legate all'individuazione delle aree idonee.

Per un impianto eolico l'individuazione di aree idonee, intese come zone di territorio deputate esclusivamente all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica in virtù della disponibilità di risorsa, non potrebbe mai assicurare la fattibilità tecnico-economica delle installazioni a causa di limiti pratici oggettivi nei quali andrebbe a incorrere un soggetto pubblico, qualora si accingesse ad effettuare

il censimento e la classificazione del territorio con tale scopo. Oltre ad essere un'attività molto onerosa, rischierebbe di richiedere diversi anni per la sua attuazione, vanificando così le aspettative legate a questo strumento. Tra i limiti pratici oggettivi più significativi teniamo a segnalare innanzitutto la valutazione della risorsa tramite analisi anemometrica puntuale, indispensabile a identificare un'area come adeguata alla valorizzazione migliore della risorsa eolica. La varietà di soluzioni tecniche e di modelli proposti dai costruttori di aerogeneratori e la certificazione della campagna anemometrica, necessaria per la finanziabilità dell'investimento, impongono condizioni tali da non poter consentire che la valorizzazione della risorsa eolica possa venire effettuata da soggetti che non siano le aziende del settore stesse. Oltre a questo, molti altri aspetti tecnici caratterizzano un'area come utile e idonea allo sviluppo di iniziative eoliche, che sono tipici e specifici del know-how che le aziende del settore hanno sviluppato e che difficilmente possono essere interiorizzati dal soggetto pubblico chiamato ad entrare nel merito dell'individuazione di tali aree, quali ad esempio la caratterizzazione del terreno per la migliore soluzione strutturale per la realizzazione delle fondazioni. Non ultima la considerazione che quanto assunto per caratterizzare un'area in un determinato momento potrebbe non essere più valido qualora l'innovazione e il progresso tecnologico fornissero nuove soluzioni più efficienti sotto il punto di vista costruttivo e di produzione di energia elettrica, con la sola conseguenza di destinare intere aree di territorio, per un periodo imprecisato di tempo, all'utilizzo di tecnologie ormai superate, contravvenendo al principio di innovazione contenuto in una delle cinque dimensioni su cui si fonda il *Clean Energy Package*. **Per questi motivi la nostra convinzione è che la qualifica di aree idonee possa essere riconosciuta ai siti ove già insistano impianti FER, e che, analogamente, si debbano prevedere processi autorizzativi di livello corrispondente alla complessità del progetto e al numero e alla tipologia di vincoli esistenti in tutte le altre aree.** A tal riguardo riteniamo che lo strumento principale da adottare sia quello delle liste di controllo che, sulla base dei vincoli esistenti, indichi la modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi, escludendo, nel caso di inesistenza di vincoli (quindi di area idonea) ogni processo di VIA o necessità di ottenimento di pareri specifici. Lo stesso, con gradazioni differenti, per ogni altra procedura ove i pareri richiesti siano quelli esclusivi relativi ai vincoli insistenti sulle aree proposte per l'autorizzazione dell'impianto eolico.
